

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BENI

### 1. TERMINI GENERALI E CONDIZIONI

Le condizioni qui di seguito indicate (Condizioni Generali di Vendita) formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e il Cliente per la fornitura dei Beni (i Beni).

Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i Contratti, conclusi tra il Venditore e il Cliente senza che sia necessario un espresso richiamo ad esse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singolo contratto. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da entrambe le Parti.

### 2. DEFINIZIONI

Le espressioni di seguito specificate, ove non altrimenti definite ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita, hanno il significato loro attribuito in questo articolo:

“Beni”: i beni, le merci, le apparecchiature, gli strumenti, le attrezzature, le materie prime (ivi inclusi i relativi eventuali accessori, le parti di ricambio nonché la Documentazione), le attrezzature di lavoro (come definite dall’articolo 69 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), ovvero, più in generale ogni e qualsiasi bene (con la sola eccezione di beni immobili) come meglio descritto nell’Offerta Tecnico-Economica ed oggetto del Contratto;

“Cliente”: la persona fisica o giuridica che sottoscrive il Contratto per l’acquisto di Beni del Venditore;

“Condizioni Generali”: le presenti condizioni generali di vendita di Beni;

“Contratto”: significa ciascun singolo contratto di compravendita avente ad oggetto i Beni, in favore del Cliente, che verrà, di volta in volta, concluso tra ET e il Cliente stesso e che sarà costituito e disciplinato da: (i) i termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali, (ii) l’Offerta Tecnico-Economica e (iii) gli eventuali allegati all’Offerta Tecnico-Economica. In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e gli specifici termini e condizioni previsti in ciascuna Offerta Tecnico-Economica, le disposizioni contenute Offerta Tecnico-Economica prevarranno;

“Corrispettivo”: significa l’importo dovuto dal Cliente al Venditore a titolo di corrispettivo per l’acquisto dei Beni, come di volta in volta indicato in ciascun Contratto e che il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Venditore in conformità a quanto previsto al successivo articolo 5;

“Informazioni Confidenziali”: significa ogni e qualsiasi informazione rivelata in qualsiasi forma – ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, verbalmente ovvero su supporto cartaceo, elettronico o magnetico, per via telematica ovvero per visione diretta dal Cliente ad ET in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione di ciascun Contratto, quali, in via meramente esemplificativa: (i) i termini e le condizioni del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento inerente alle negoziazioni che hanno preceduto la sottoscrizione dello stesso (quali, a mero titolo esemplificativo, richieste di preventivo, offerte tecnico-economiche, preventivi ecc.); (ii) qualsiasi informazione - ivi inclusa - tra l’altro - qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o commerciale comunque relativa all’attività di impresa, agli affari e/o ai beni del Cliente, ivi incluso qualsiasi materiali tecnico, campione, modello, documentazione tecnica o tecnologica messa a disposizione da ET da parte del Cliente ai fini dell’esecuzione del Contratto e (iii) tutti gli studi tecnici, analisi, compilazioni ovvero altri documenti preparati da ET, anche mediante l’utilizzo delle Informazioni Confidenziali di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, da o per conto del Cliente o, comunque, in occasione dello svolgimento delle attività contemplate da ciascun Contratto;

“Legge Applicabile”: significa ogni e qualsiasi disposizione di legge, regolamento e/o provvedimento di volta in volta applicabile al Contratto (e/o ai Beni dallo stesso contemplati), emessi da qualsivoglia autorità competente;

“Offerta Tecnico-Economica”: significa la proposta scritta presentata dal Venditore al Cliente e contenente l’offerta (inclusi i relativi termini e condizioni di carattere tecnico ed economico) per la compravendita di Beni;

“Ordine di Acquisto”: significa l’ordine per l’acquisto di Beni emesso dal Cliente, nei confronti del Venditore ed eventualmente sottoscritto da quest’ultimo in segno di accettazione;

“Parti”: significa, collettivamente, ET e il Cliente mentre “Parte” significa, singolarmente uno qualsiasi tra ET o il Cliente, a seconda del caso;

### Energy Team S.p.A.

Via della Repubblica, 9, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Via A. Boccio, 81, 80035 Nola (NA)

P +39 02 40405033 – F. +39 02 48405035 – E [info@energyteam.it](mailto:info@energyteam.it) – PEC [pec@pec.energyteam.it](mailto:pec@pec.energyteam.it) – W [www.energyteam.it](http://www.energyteam.it)

Cap. Soc. € 121.000 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Nadara Italy S.p.A.

Sede legale: Viale Monza, 259, 20126 Milano - Registro Imprese C.F. e P.I. 11680670152 - REA MI - 1489629 Registro Pile e Accumulatori IT23050P00008730

Azienda Certificata ISO 9001 - ISO 50001 - UNI CEI 11352 - ISO 14001

“Venditore” o Energy Team S.p.A. (ET), con sede legale in Milano (MI), Viale Monza n. 259, iscritta al Registro delle Imprese al n.MI-1489629, P. IVA n. 11680670152.

### 3. OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le Condizioni Generali di seguito riportate regolano i rapporti che si instaurano tra Energy Team S.p.A. ed il Cliente, a seguito dell'accettazione da parte del Cliente dell'Offerta Tecnica-Economica formulata dal Venditore, aventi ad oggetto la compravendita di Beni indicati nell'Offerta Tecnica-Economica.

A soli fini di chiarezza, attesa la diversa tipologia e caratteristiche dei vari Beni che possono costituire oggetto di compravendita ai sensi di ciascun Contratto, le presenti Condizioni Generali includono (i) sia disposizioni di carattere generale, applicabili indistintamente a qualsiasi tipologia di Beni e (ii) sia disposizioni di carattere specifico, riferibili esclusivamente a determinate tipologie di Beni, che potrebbero, conseguentemente, non trovare applicazione con riferimento ad un Contratto, qualora lo stesso non abbia ad oggetto la compravendita della/e tipologia/e di Beni cui tali clausole si riferiscono.

In ogni caso, l'eventuale emissione dell'Ordine di Acquisto da parte del Cliente comporta l'accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché delle condizioni indicate nell'Offerta Tecnico-Economica emessa da ET.

### 4. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Qualora il Cliente volesse accettare l'Offerta Tecnico-Economica dovrà provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 comma 2 del Codice Civile, a sottoscriverla in segno di accettazione, entro il termine di validità indicato nella stessa.

Il relativo Contratto si intenderà pertanto concluso e, in quanto tale, efficace e vincolante tra le Parti, solo ed esclusivamente in caso di sottoscrizione dell'Offerta Tecnico-Economica da parte del Cliente a prescindere dall'eventuale emissione di Ordine di Acquisto da parte del Cliente.

Qualora il Cliente provveda ad emettere un Ordine di Acquisto che rechi qualsiasi modifica, integrazione, riserva e/o deroga rispetto al contenuto della relativa Offerta Tecnico-Economica, l'Ordine di Acquisto sarà automaticamente considerato quale nuova proposta contrattuale formulata dal Cliente che, in quanto tale, potrà essere accettata da ET solo se controfirmata.

L'Offerta tecnico-Economica controfirmata, ovvero gli Ordini di Acquisto emessi dal Cliente dovranno essere trasmessi al Venditore, a mezzo di posta elettronica e/o corrispondenza ordinaria.

### 5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Cliente paga al Venditore il/i Corrispettivo/i indicato/i nell'Ordine di Acquisto accettato dal Cliente stesso.

Tutti i Corrispettivi devono intendersi al netto di IVA. I Corrispettivi devono intendersi comprensivi di tutto quanto espressamente indicato nell'Offerta Tecnico-Economica.

Il Venditore procederà ad emettere la/le fattura/e relativa/e al/i Corrispettivo/i con data non anteriore alla data di effettiva consegna dei Beni salvo non diversamente indicato/i nell'Offerta Tecnica-Economica. Ciascuna fattura emessa dal Venditore dovrà indicare espressamente, tra le altre cose, (i) il numero di Offerta Tecnico-Economica e (ii) la descrizione dei Beni cui la fattura fa riferimento.

Tutte le fatture, corredate della documentazione inerente al Contratto, verranno inviate elettronicamente, a mezzo SDI al Codice Destinatario comunicato dal Cliente, con eventuale anticipo di copia per cortesia agli indirizzi e-mail comunicati dal Cliente.

L'Cliente provvederà, dunque, al pagamento del/i Corrispettivo/i indicato/i nell'Offerta Tecnico-Economica cui la fattura fa riferimento, nel rispetto dei termini e delle modalità di pagamento indicati nell'Offerta Tecnico-Economica medesima.

L'avvenuto pagamento dei Corrispettivi che precede varrà quale implicita accettazione da parte dell'Cliente dei Beni come forniti; conseguentemente, tali pagamenti potranno essere considerati quale rinuncia, da parte dell'Cliente, al diritto di rifiutare i Beni ed a qualsiasi ulteriore diritto o facoltà che il Cliente potrà vantare, nei confronti del Venditore, ai sensi di Contratto e/o di Legge Applicabile.

### 6. TERMINI DI CONSEGNA, TRASPORTO E PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO DEI BENI

Il Venditore si impegna a consegnare i Beni nel rispetto dei termini e nel luogo, di volta in volta, indicati nel Contratto.

Qualora il Venditore venga a conoscenza di qualsiasi evento o circostanza che impediscano al Venditore medesimo di rispettare i termini e le tempistiche contrattualmente stabilite per la consegna dei Beni, a seconda del caso, il Venditore dovrà prontamente informare il Cliente mediante comunicazione scritta con indicazione del relativo ritardo stimato nell'esecuzione del Contratto.

Il Venditore avrà facoltà di consegnare i Beni anche in anticipo rispetto al termine ultimo di consegna previsto nel Contratto.

Fermo tutto quanto precede, nel caso in cui il Venditore non rispetti i termini di consegna dei Beni, il Venditore dovrà corrispondere al Cliente l'eventuale penale stabilita nel Contratto, con esclusione di qualsivoglia ipotesi di risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1382 del codice civile.

I Beni viaggiano a rischio del Cliente secondo le modalità definite da ET nel Contratto.

Le spese di trasporto sono a carico del Cliente.

Qualora non diversamente specificato nel Contratto, ET potrà effettuare consegne frazionate in tempi diversi. Il termine, o i termini in caso di consegne ripartite, eventualmente previsto/i nel Contratto per la consegna dei Beni non deve/devono considerarsi essenziale/i ai sensi dell'art. 1457 c.c.

La proprietà e i rischi connessi all'eventuale perdita dei Beni passeranno in capo al Cliente, all'atto della consegna degli stessi in conformità a quanto previsto ai sensi del presente articolo, a meno che il Cliente non effettui, per qualunque motivo, un pagamento anticipato in relazione a determinati Beni, nel qual caso la proprietà (ma non, invece, i rischi che continueranno ad essere trasferiti in capo al Cliente al momento della consegna) si trasferirà in capo al Cliente fin dal momento dell'esecuzione di tale pagamento anticipato.

Ove nel relativo Contratto non sia stabilito l'INCOTERM in conformità al quale sarà effettuata la consegna, la stessa si intenderà in base all'INCOTERM DDP ("Reso sdoganato").

A seguito dell'avvenuta consegna, il Cliente si riserva di verificare la conformità dei Beni consegnati dal Venditore alle disposizioni del relativo Contratto e di denunciare al Venditore eventuali vizi e/o difformità riscontrate sui Beni, nel termine di cui al successivo articolo 13.

## 7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Venditore dichiara e garantisce di essere il solo ed esclusivo legittimo titolare e/o, in ogni caso, di poter legittimamente e liberamente disporre, nel limite necessario ad adempiere compiutamente a tutte le obbligazioni assunte ai sensi del Contratto, di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Beni (ivi inclusa la relativa documentazione); in particolare, il Venditore dichiara e garantisce che, in nessun caso, l'utilizzo dei Beni da parte del Cliente (ivi incluso –e senza limitazione– ai fini del loro impiego nei processi produttivi del Cliente e/o ai fini della loro successiva rivendita a terzi quale parte –o meno– di un prodotto complesso) implicherà o determinerà, anche solo indirettamente, la violazione di alcun Diritto di Proprietà Intellettuale di qualunque soggetto terzo.

I Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Beni (ivi inclusa la relativa Documentazione) continueranno a rimanere di proprietà del Venditore ovvero, a seconda del caso, del soggetto terzo legittimo titolare degli stessi che li abbia concessi in licenza al Venditore. Fermo quanto precede, con la sottoscrizione del relativo Contratto, il Venditore concederà al Cliente in licenza gratuita tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Beni necessari e/o opportuni al fine di utilizzare i Beni medesimi ai sensi del Contratto e nei termini sopra menzionati (ivi incluso il diritto di utilizzare liberamente la relativa Documentazione anche al fine di inserirla o riprodurla, in tutto o in parte, nei manuali d'uso e nella documentazione tecnica relativa ai Beni realizzati e commercializzati dal Cliente medesimo).

I diritti ed obblighi delle Parti di cui al presente articolo sopravvivranno anche in caso di risoluzione, annullamento, scadenza e/o cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto.

## 8. DURATA, RECESSO E MODIFICA DEL CONTRATTO

Il Contratto entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Offerta Tecnico-Economica da parte del Cliente (la Data di Efficacia) e resterà pienamente valido, efficace e vincolante per tutta la durata, di volta in volta, eventualmente indicata nel Contratto e, in ogni caso, sino al completo pagamento del Corrispettivo da parte del Cliente.

Il Venditore avrà il diritto di recedere unilateralmente da ciascun Contratto mediante invio al Cliente di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il Cliente non avrà diritto di pretendere alcunché a titolo di corrispettivo, indennizzo, rimborso e/o risarcimento o altro, in conseguenza dell'eventuale esercizio del diritto di recesso.

Il Cliente avrà facoltà di richiedere la modifica di un'Offerta Tecnico-Economica già accettata mediante comunicazione scritta da effettuarsi al Venditore. Il Venditore avrà facoltà di accettare o meno la richiesta di modifica. In caso di accettazione, l'Offerta Tecnico-Economica già accettata dal Cliente verrà annullata e sostituita mediante emissione di nuova Offerta Tecnico-Economica. Sino all'intervenuta accettazione della nuova Offerta Tecnico-Economica, resta valida ed efficace l'Offerta Tecnico-Economica già sottoscritta dal Cliente.

A soli fini di chiarezza, i limiti che precedono in relazione al diritto del Cliente di ri-programmare e/o modificare, in tutto o in parte, un Ordine di Acquisto accettato dal Venditore ai sensi dell'articolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. non troveranno applicazione nel caso in cui la riprogrammazione o la modifica dell'Ordine di Acquisto siano causati da eventi di forza maggiore ovvero da inadempimenti del Venditore alle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali o di cui al Contratto.

#### **9. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Fatti salvi gli ulteriori diritti e rimedi già previsti ai sensi del Contratto o ai sensi della Legge Applicabile, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere ciascun Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile; in particolare, ciascuna Parte potrà intimare per iscritto all'altra Parte, che abbia commesso un inadempimento di non scarsa importanza alle obbligazioni assunte ai sensi del relativo Contratto, di adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione; decorso inutilmente tale termine di 15 (quindici) giorni senza che le obbligazioni oggetto di inadempimento siano state adempiute, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto.

ET avrà altresì il diritto di risolvere in tutto o in parte ciascun Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile e mediante semplice comunicazione scritta, in caso di inadempimento da parte del Cliente anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 11 e 12 e delle presenti Condizioni Generali.

In aggiunta a quanto precede, ciascun Contratto si intenderà automaticamente ed immediatamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 del codice civile e nel limite in cui ciò sia consentito da previsioni inderogabili di Legge Applicabile, qualora:

- il Cliente venga a trovarsi in stato di insolvenza, anche di fatto, o di liquidazione ovvero non sia comunque in grado, per qualsiasi motivo, di gestire correttamente e regolarmente i propri affari;
- il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive o ad altra forma di vincolo sui propri beni che pregiudichi, o determini un serio pericolo a, il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali di cui al Contratto;

ET avrà il diritto di risolvere in tutto o in parte ciascun Contratto in caso di fusione del Cliente con un'altra società o soggetto giuridico mediante costituzione di nuova società ovvero, in caso di fusione per incorporazione in un'altra società o soggetto giuridico e/o nel caso in cui si verifichi, per qualunque ragione e/o per effetto di qualsiasi operazione societaria che coinvolga il Cliente e/o i suoi soci diretti o indiretti, un cambio di controllo nella compagine azionaria del Cliente (dove il termine 'controllo' avrà il significato previsto dall'articolo 2359 del codice civile).

In caso di cessazione, per qualsivoglia ragione, di ciascun Contratto, il Cliente provvederà a restituire immediatamente, a proprie spese, al Venditore qualsiasi informazione (ivi incluse, senza limitazione alcuna, le Informazioni Confidenziali) documento, dossier, materiale, programma e qualsiasi altro tipo di d'informazione, in qualunque modo messa a disposizione dal Venditore, in relazione a, in connessione con, ovvero in occasione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, in alternativa, provvederà a disporre secondo le istruzioni appositamente comunicate dal Venditore.

#### **10. INTERESSI DI MORA**

Il mancato o il ritardato pagamento del Corrispettivo nei dei termini contrattuali comporta l'insorgenza, in capo al Venditore, del diritto al riconoscimento degli interessi moratori al tasso legale vigente.

Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine contrattuale di pagamento, senza più la necessità di costituire in mora il debitore.

In caso di ritardo nel pagamento del Corrispettivo, sarà facoltà del Venditore agire, nei confronti del Cliente, per il risarcimento del maggior danno ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1382 del codice civile, nonché il diritto a sospendere la fornitura dei Beni previsti dal Contratto.

## 11. FORZA MAGGIORE

Ai sensi delle presenti Condizioni Generali e del Contratto dovrà intendersi come evento di forza maggiore (Evento di Forza Maggiore) qualsiasi evento o circostanza non ragionevolmente prevedibile ovvero che sfugga al ragionevole controllo ovvero che, anche se prevedibile, non poteva essere evitato facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, incendi, esplosioni, catastrofi naturali, epidemie, fulmini, atti vandalici e/o terroristici, tagli dei cavi, guasti agli impianti, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di stato, serrate, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà delle comunicazioni, leggi, ordini, regolamentazioni, direttive o provvedimenti amministrativi (ivi incluso anche il c.d. *factum principis*).

Ove si verifichi un Evento di Forza Maggiore il Venditore avrà diritto di richiedere al Cliente una modifica dei tempi di consegna dei Beni. Per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore le Parti si terranno costantemente aggiornate sugli eventuali relativi sviluppi e si impegneranno a limitarne, ciascuno per quanto di propria competenza, eventuali effetti negativi che questo potessero derivare.

## 12. RESPONSABILITÀ E GARANZIE DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara e garantisce:

- a) di essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio della propria attività di impresa e per l'utilizzo delle utenze elettriche in relazione alle quali sono eventualmente utilizzati i Beni;
- b) di rispettare tutte le specifiche norme di sicurezza di legge e di regolamento, applicabili al proprio settore produttivo e/o commerciale;
- c) di astenersi da qualsiasi manomissione dei Beni;
- d) di non violare diritti di terzi di nessun genere in occasione dell'esercizio della propria attività o della fruizione dei Beni;
- e) di essere a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle attività derivanti dall'esecuzione del presente Contratto anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, improntando i propri comportamenti ai principi di lealtà, probità e trasparenza. Il Cliente è altresì a conoscenza che ET ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione ("MOG") ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001 e che ET si impegna a far rispettare le previsioni in esso contenute a tutti i propri dipendenti e/o collaboratori al fine di evitare la commissione dei reati previsti nel predetto decreto;
- f) di ben conoscere e accettare i principi del Codice Etico del Gruppo Nadara pubblicato sul sito internet di ET all'indirizzo [www.energyteam.it](http://www.energyteam.it);
- g) tenere indenne ET, i suoi dipendenti, amministratori e collaboratori, da qualsiasi reclamo, pregiudizio, procedimento, onere, costo o danno che la stessa dovesse vedersi imputare per fatto del Cliente - o dei suoi dipendenti, collaboratori o consulenti - ivi compresi a titolo non esaustivo i danni il cui risarcimento sia richiesto in conseguenza di comportamenti od omissioni riconducibili all'uso improprio o inadeguato dei Beni da parte del Cliente medesimo.

In caso di violazione dei suddetti obblighi da parte del Cliente, il Venditore avrà diritto di risolvere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione scritta, senza alcun onere a carico del Venditore e con addebito al Cliente di ogni maggiore spesa e/o costo sostenuto in conseguenza di quanto precede, e fatto salvo qualsiasi ulteriore diritto o rimedio che il Venditore possa vantare, in relazione a quanto precede, ai sensi di Contratto o di Legge Applicabile, tra cui il risarcimento di ogni danno patito dal Venditore a seguito della predetta risoluzione.

## 13. GARANZIE DEL VENDITORE

Il Venditore garantisce per un anno, ai sensi dell'art. 1490 cod. civ. e ss., che i Beni forniti sono immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

La responsabilità di ET è limitata ai casi di dolo o colpa grave e non potrà comunque eccedere il Corrispettivo risultante dal Contratto o dalla fattura, e ciò anche in caso di assoggettamento del Cliente al pagamento di penali o di maggiorazioni tariffarie allo stesso applicate.

E' esclusa ogni responsabilità di ET per l'interruzione, per la sospensione o per il malfunzionamento dei Beni dovuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a cali di tensione o interruzione o sospensione dell'erogazione di corrente elettrica o malfunzionamenti dell'impianto elettrico o della linea telefonica, ovvero ad interruzione o sospensione

dell'operatività della rete internet, al malfunzionamento delle infrastrutture di cui il Cliente si avvale, ad interventi effettuati dal Cliente o da parte di soggetti dal medesimo incaricati.

ET non risponde dei danni subiti dal Cliente o da terzi a causa dell'utilizzo improprio dei Beni da parte dei medesimi o da Terzi da questi incaricati. ET non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per i danni provocati al Cliente da attività e/o apparecchiature di Terzi dalla stessa incaricati di svolgere – per conto proprio o del Cliente o di Terzi – interventi di installazione, verifica di funzionamento o riparazione dei sistemi forniti.

ET non risponderà di anomalie di funzionamento o alterazione delle prestazioni fornite dai sistemi qualora gli stessi siano stati oggetto di utilizzo e/o manutenzione impropria, ovvero diverse – o in condizioni e modalità non appropriate – da quanto riportato nelle specifiche di riferimento contenute nei manuali relativi (ove esistenti), nella documentazione tecnica a qualsiasi titolo rilasciata, nelle norme d'uso genericamente applicate o comunque desumibili dalle caratteristiche peculiari degli apparati stessi.

Il Venditore garantisce, inoltre, il buon funzionamento dei Beni per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla consegna dei Beni se non diversamente disciplinato nell'Offerta Tecnico Economica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1512 del codice civile. i Beni saranno progettati, fabbricati, imballati, confezionati e trasportati nel pieno rispetto di ogni e qualsiasi disposizione di Legge Applicabile, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le disposizioni in materia di buona fabbricazione e sicurezza dei Beni, in materia di imballaggio, confezionamento ed etichettatura dei Beni e trasporto di merci speciali e/o pericolose.

Con espresso riferimento alla garanzia di cui al precedente paragrafo, qualora si verifichi un difetto di funzionamento di un Bene nel corso del predetto periodo di garanzia, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione scritta al Venditore il quale sarà tenuto, a scelta del Venditore, a riparare il Bene ovvero, qualora ciò non sia possibile, a sostituirlo senza spese per il Cliente in entrambi i casi. Inoltre, qualora i Beni siano impiegati all'interno dei processi produttivi dal Cliente, il Venditore garantirà anche la sostituzione e lo smaltimento degli scarti che siano risultati al Cliente in ragione di detto malfunzionamento e non siano invece dovuti al normale processo di produzione del Cliente stesso. A norma dell'art. 1490 c.c. e ss. il Cliente si impegna a pena di decadenza ad effettuare ogni contestazione entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna dei Beni o di scoperta di eventuali vizi che la rendano inidonea all'uso, se occulti, inviando ad ET comunicazione scritta, contenente l'indicazione delle specifiche doglianze e ogni opportuna informazione e/o documentazione circa il problema riscontrato. L'esperimento di ogni relativa azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna della merce.

#### **14. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE ED OBBLIGHI DI INDENNIZZO**

Il Venditore si impegna a risarcire – e tenere completamente indenne e manlevato il Cliente – sino all'importo massimo pari al Corrispettivo - da qualsiasi danno diretto che dovesse essere sopportato o sostenuto dal Cliente e/o in conseguenza della violazione o inadempimento, da parte del Venditore, di qualsiasi dichiarazione, garanzia o obbligazione assunta o resa dal Venditore medesimo ai sensi del Contratto e/o della violazione di qualsiasi disposizione di Legge Applicabile.

#### **15. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla Legge Applicabile, da regolamenti o da qualsiasi altra disposizione adottata da qualsivoglia autorità competente, il Cliente si impegna a: (i) mantenere strettamente confidenziali e segrete tutte le Informazioni Confidenziali e a non rivelarne, in tutto o in parte, il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto; (ii) a trattare le Informazioni Confidenziali con lo stesso grado di diligenza che il Cliente adopera per il trattamento delle proprie informazioni; (iii) a non utilizzare e/o acquisire le Informazioni Confidenziali se non per quanto strettamente necessario alla compravendita dei Beni, in generale, al corretto adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi di ciascun Contratto; (iv) a non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente Informazioni Confidenziali senza il consenso scritto di ET; (v) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in maniera pregiudizievole per ET; (vi) ad assicurare e fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi Informazione Confidenziale fosse rivelata ai fini di cui al relativo Contratto, utilizzi le Informazioni Confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui alle

presenti Condizioni Generali di Vendita. Nel caso in cui la divulgazione si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di Legge Applicabile e/o qualsiasi ordine di autorità competente, il Cliente si impegna ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare, con ET, quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere all'obbligo in oggetto.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non troveranno altresì applicazione con riferimento alle informazioni che siano state acquisite dal Cliente autonomamente e non in conseguenza al (o in relazione all'esecuzione del) relativo Contratto e, comunque, non in violazione degli obblighi qui previsti.

Nessuna comunicazione al pubblico, ivi inclusi, senza limitazioni annunci o pubblicità, relativa a ciascun Contratto o a qualsivoglia transazione ivi contemplata potrà essere effettuata dal Cliente se non concordata preventivamente per iscritto con ET.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata di ciascun Contratto e per un periodo di 5 anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso.

Le Parti, con riferimento ai dati sottoposti alla disciplina disposta dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice Privacy") e dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (il "Regolamento Privacy Europeo"), si danno reciprocamente atto che: (i) che le obbligazioni discendenti dall'applicazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 in tema di informazioni da rendere all'interessato, sono assolte dalla presente clausola; (ii) che i dati personali utilizzati si riferiscono alle sole informazioni di contatto della controparte (i.e. nome, cognome, recapito telefonico aziendale, mail aziendale); (iii) che i suddetti dati sono utilizzati esclusivamente per la vendita pattuita contrattualmente. Ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare Autonomo in relazione a ciascun Contratto. Le Parti si obbligano, altresì, a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni, nonché ad adempiere tutti gli obblighi procedurali, previsti dalla normativa applicabile

#### **16. ESCLUSIONI**

Salvo specifici diversi accordi indicati nel Contratto, sono escluse le attività di installazione dei Beni che restano a cura e spese del Cliente.

#### **17. USO DEI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI**

E' fatto divieto al Cliente di fare uso del nome o dei marchi e dei segni distintivi utilizzati dal Venditore, o da qualsiasi Società appartenente al Gruppo Nadara, o nella sua titolarità e comunque di ogni altro marchio denominativo, figurativo, misto, di forma, derivato o derivabile dai segni distintivi suddetti e, in caso di violazione dell'obbligo che precede, sarà tenuto a rimuovere ovvero a cancellare immediatamente ogni suddetto nome, marchio o segno distintivo da ogni e qualsiasi materiale, documenti commerciali o carta intestata utilizzati nella propria attività di impresa oltre che a risarcire e tenere indenne il Venditore da qualsiasi danno, costo e/o spesa che il Venditore dovesse sostenere in conseguenza di quanto precede.

#### **18. COMPLETEZZA DEL CONTRATTO E MODIFICHE**

Ciascun Contratto costituirà la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle Parti in relazione all'oggetto dello stesso e supererà tutti i precedenti contratti, accordi e/o intese, scritti ovvero orali, (se esistenti) precedentemente conclusi e/o raggiunti dalle Parti sul medesimo oggetto.

Nessun accordo o patto che modifichi o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto medesimo e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

Nel caso in cui taluna delle disposizioni del Contratto sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni del Contratto medesimo. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci che riprendano, per quanto possibile, l'originale intenzione delle Parti.

#### **19. DISPOSIZIONI FINALI**

Qualsiasi comunicazione da eseguire ai sensi del Contratto sarà valida se effettuata per iscritto mediante PEC raccomandata a/r, o e-mail agli indirizzi indicati nell'Offerta Tecnico-Economica, ovvero nel Contratto stesso: le

comunicazioni si considerano conosciute dall'altra Parte a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata, ovvero dalla data di conferma di corretta trasmissione e di avvenuta lettura della mail.

Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia ai Contratti in essere non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni del Contratto, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al Contratto medesimo. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato esercizio da parte di una Parte di uno dei diritti, poteri o facoltà ai sensi del Contratto opererà come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l'esercizio anche parziale da parte di tale Parte di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi del Contratto.

Le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del Contratto, le stesse non intendono creare alcuna associazione, *joint venture*, impresa comune o simili tra il Cliente e il Venditore, né a conferire al Venditore alcun potere di rappresentanza in confronto del Cliente. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, infatti, le Parti agiranno quali imprenditori indipendenti e nessuna Parte avrà il diritto, potere e/o autorità, in forza del Contratto, di agire in nome e/o per conto dell'altra Parte né, in generale, di far sorgere, in capo all'altra Parte qualsiasi obbligo nei confronti di qualunque soggetto terzo.

## **20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate e interpretate ai sensi della legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere con riferimento a ciascun Contratto, ivi inclusa con riferimento alla sua interpretazione, esecuzione o cessazione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **21. TASSE E SPESE**

Sono a carico dell'Cliente le spese, imposte e tasse, presenti o future, di qualsiasi natura, inerenti al Contratto.